Codice A1618A
D.D. 8 aprile 2022, n. 147
L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per l'impianto di un nuovo vigneto nel Comune di S. Stefano Belbo, loc. Marini - Proponente: I vignaioli di S. Stefano s.s.a..

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 147/A1618A/2022 DEL 08/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per l'impianto di un nuovo vigneto nel Comune di S. Stefano Belbo, loc. Marini - Proponente: I vignaioli di S. Stefano s.s.a..

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45 pervenuta in data 13/12/2021 (ns. Prot. n. 59086) la ditta I vignaioli di S. Stefano s.s.a. (legale rappresentante Sig. Scavino Gian Piero) ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di S. Stefano Belbo (loc. Marini), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, per una superficie di mq 15.650 (tutti non boscati) e per una volumetria complessiva di mc 7.710,28 (sommando le quantità di scavo e riporto) su un terreno catastalmente individuato al foglio 1, mappali n. 33, 35, 36, 158, 162, 269, 63, 157, 163, 267, 268, 86, 270;

- la ditta proponente intende impiantare un nuovo vigneto su una superficie di mq 15.650, tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 7.710,28 mc., dovuto essenzialmente a modesti livellamenti del terreno;

- in allegato all'istanza è pervenuta la seguente documentazione:
> ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria
> documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo (istanza e autorizzazione)
> relazione tecnica
> relazione geologica
> tavole grafiche di progetto
> documentazione fotografica.

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r.

45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 16/03/2022 è pervenuto al Settore scrivente il parere istruttorio complessivo favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che dall'esito dell'istruttoria e del sopralluogo istruttorio effettuato sull'area in esame non sono emersi particolari elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, e che la realizzazione di drenaggi profondi e di fossi di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale costituisce un miglioramento della stabilità generale del versante, nonché si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- si è verificato che l'intervento in oggetto non prevede la trasformazione di superfici boscate;

- si è verificato quindi che le superfici interessate da modificazione/trasformazione del suolo risultano pari a mq 15.650 e per una volumetria complessiva di mc 7.710,28 (sommando le quantità di scavo e riporto);

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere complessivo;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATO che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione aglil atti (Marca da bollo n. 01200563195221 del 01/12/2021 per l'istanza e n. 01200563195210 del 01/12/2021);

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa della riorganizzazione delle strutture regionali in corso, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza, la ditta I vignaioli di S. Stefano s.s.a. (nella persona del legale rappresentante Sig. Scavino Gian Piero), ad effettuare movimenti terra volti reimpiantare un vigneto località Via Marini, nel Comune di Stefano Belbo, per una superficie complessiva di mq 15.650 mq, tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale,comprensivo di scavi e riporti, pari a 7.710,28 mc, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. Comune di S. Stefano Belbo (CN) al foglio 1, mappali n. 33, 35, 36, 158, 162, 269, 63, 157, 163, 267, 268, 86, 270, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;

2. sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;

3.il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;

4. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018; l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione;

5. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

6. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere opportunamente inerbita tramite

semine di specie idonee, tali semine, se necessario, dovranno essere ripetute sino ad attecchimento del cotico erboso;

7. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;

8. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente terre e rocce da scavo:

9. con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestali di Cortemilia dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione degli stessi una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;

10. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

11. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a regola d'arte;

12. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, nel rispetto della normativa inerente terre e rocce da scavo e prevedendone adeguate azioni antierosive;

13. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori con ripristino vegetazionale dei luoghi;

14. tutti gli scavi devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

15. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

16. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

17. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

18. i lavori dovranno essere eseguiti **entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali

sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri-Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Cortemilia dovranno pervenire la c*omunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Chiara Musolino